

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI BRESCIA E FREQUENTANTI SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA (NON CONVENZIONATE), PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALI.

Il servizio di assistenza specialistica di cui all'art. 13 della L. 104/1992 viene programmato ed assicurato nelle scuole paritarie dell'infanzia (non convenzionate), primarie, secondarie di primo e secondo grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali dalle scuole stesse a fronte di un sostegno economico del Comune di Brescia.

Il sostegno economico verrà calcolato come più sotto esplicitato avendo a riferimento il costo, IVA inclusa, sostenuto dal Comune di Brescia per l'erogazione di identico servizio nelle scuole comunali e statali e prevedendo un'assenza media annua pari al 20% per la scuola dell'infanzia e del 10% per i gradi scolastici successivi.

Il sostegno economico verrà erogato in due soluzioni:

- 30% entro il mese di dicembre
- 70% a saldo previa certificazione della frequenza del bambino o alunno e presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti

Il contributo verrà ridotto di 1/9 per ogni assenza pari o superiore a 30 gg continuativi.

Eventuale rimborso della dotazione estiva sarà erogato a saldo al termine della frequenza del bambino o alunno e presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti

DESTINATARI

I destinatari delle prestazioni in oggetto sono i bambini e gli alunni con disabilità residenti nel Comune di Brescia e frequentanti:

- scuole dell'infanzia paritarie (non convenzionate)
- scuole primarie paritarie
- scuole secondarie di primo grado paritarie

- scuole secondarie di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionali paritari, entro il 18° anno di età e comunque entro la conclusione naturale del percorso scolastico intrapreso per i quali nella Diagnosi Funzionale sia esplicitamente richiesta assistenza specialistica ai sensi dell'art. 13, L. 104/92.

QUANTIFICAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

La quantificazione del sostegno in parola si compone di:

- **una dotazione settimanale, individualizzata,** finalizzata all'affiancamento del bambino o dell'alunno in orario e ambito scolastico
- **una dotazione annua forfettaria** e in una dotazione estiva riservata ai minori.

DOTAZIONE SETTIMANALE

La quantificazione del sostegno economico sarà effettuata sulla scorta della gravità della condizione di handicap - artt. 1 e 3 - L.104/92 e della Diagnosi Funzionale codificata nella parte in cui è indicato sinteticamente il livello di compromissione delle diverse aree procedendo come segue per la quantificazione del numero di ore settimanali minime e calcolando il sostegno economico avendo a riferimento il costo sostenuto dal Comune di Brescia per l'erogazione di identico servizio nelle scuole comunali e statali.

SCUOLE DELL'INFANZIA (NON CONVENZIONATE)

Frequenza tempo pieno: -Art.3 comma 1= 8 ore -Art.3 comma 3= 11 ore Frequenza part-time: -Art.3 comma 1= 4 ore -Art 3 comma 3= 6 ore	+ aree codificate (1 ora per ogni area media e 2 ore per ogni area grave - max 25 ore settimanali)	Per 40 settimane	Per il costo del servizio	Meno il 20% di assenza media
---	---	------------------	---------------------------	------------------------------

SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art.3 comma 1 = 6 ore Art.3 comma 3 = 9 ore	+ aree codificate (1 ora per ogni area media e 2 ore per ogni area grave - max 30 ore settimanali)	Per 34 settimane	Per il costo del servizio	Meno il 10% di assenza media
--	---	------------------	---------------------------	------------------------------

Il servizio di assistenza specialistica è erogato secondo il calendario scolastico regionale nell'ambito

dell'autonomia gestionale, organizzativa e didattica dei singoli Istituti.

Di norma è da evitarsi la sovrapposizione con altri servizi finalizzati all'inclusione scolastica quali sostegno didattico, assistenza di base e servizi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità sensoriali.

Ai bambini delle scuole dell'infanzia (non convenzionate) che si iscrivono, trasferiscono o vengono certificati ad anno scolastico in corso, con frequenza a tempo pieno, per il primo anno verrà erogato un servizio non superiore a n. 8 ore settimanali in presenza del comma 1 - art. 3 - L. 104/92 e a n. 11 ore settimanali in presenza del comma 3 - art. 3 - L. 104/92, con frequenza part-time, per il primo anno verrà erogato un servizio non superiore a n. 4 ore settimanali in presenza del comma 1 - art. 3 - L. 104/92 e a n. 6 ore settimanali in presenza del comma 3 - art. 3 - L. 104/92

Agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale che si iscrivono, trasferiscono o vengono certificati ad anno scolastico in corso, per il primo anno verrà erogato un servizio non superiore a n. 6 ore settimanali in presenza del comma 1 - art. 3 - L. 104/92 e a n. 9 ore settimanali in presenza del comma 3 - art. 3 - L. 104/92.

Tale servizio viene erogato indicativamente entro tre settimane dall'invio della richiesta del Dirigente Scolastico corredata dalla documentazione necessaria e si procederà alla definizione del contributo secondo quanto sopra previsto dall'anno scolastico successivo.

Agli alunni che durante l'anno scolastico trasferiscono la residenza da altro Comune vengono garantite, per l'anno scolastico in corso, le ore settimanali assegnate dal Comune di provenienza, mentre, per l'anno scolastico successivo si procede come sopra indicato.

Agli alunni con disabilità sensoriale che fruiscono dei servizi di inclusione scolastica di cui alle vigenti Linee Guida di Regione Lombardia, qualora sia richiesta anche assistenza specialistica, si garantisce il servizio secondo le modalità di cui al presente atto non prendendo in considerazione la "compromissione sensoriale".

INTERVENTO DA REMOTO

L'intervento da remoto dell'addetto all'assistenza specialistica è possibile:

- in caso di emergenza sanitaria
- in caso la scuola attivi un progetto di istruzione domiciliare per un alunno già beneficiario del servizio di assistenza specialistica

Detto intervento da remoto è da considerarsi a supporto della didattica a distanza, DAD, e pertanto, dovrà essere realizzato tramite accesso alla piattaforma in uso alla scuola.

Spetta alla scuola la valutazione della possibilità e opportunità di attivare la didattica a distanza per il singolo alunno, la predisposizione del progetto di intervento e del materiale didattico e la cura del rapporto con la famiglia.

In caso di emergenza sanitaria, prioritariamente verranno adottate le Linee Guida e le indicazioni della normativa Nazionale e Regionale in materia.

In assenza di indicazioni, l'intervento da remoto si ridefinisce come segue:

scuole dell'infanzia	Fino a 5 ore settimanali per ogni alunno
Primarie, sec. di I° e II° e Cfp	<ol style="list-style-type: none">1. Fino a 10 ore settimanali per ogni alunno frequentante scuola su 5 giorni2. Fino a 12 ore settimanali per ogni alunno frequentante scuola su 6 giorni3. Per alunni con dotazione settimanale inferiore a quanto indicato nei punti 1. e 2. L'intervento da remoto potrà essere pari o inferiore alla dotazione settimanale di inizio anno

A supporto di progetti di istruzione domiciliare attivati dalla scuola per alunni con disabilità già beneficiari del servizio di assistenza specialistica potrà essere attivato

un intervento da remoto non superiore a n.5 ore settimanali.

Deroga:

la dotazione settimanale può essere aumentata, di massimo 2 ore, per una sola volta durante il ciclo scolastico e solo per gli alunni con disabilità grave di cui al comma 3 art.3 l.104/92 per i quali il Dirigente Scolastico presenti richiesta documentata e sostenuta dal parere del neuropsichiatra/psicologo di riferimento che indichi esplicitamente le motivazioni e gli obiettivi assistenziali che rendono necessario l'aumento delle ore di assistenza specialistica.

Eventuale richiesta di deroga deve essere formalizzata entro il mese di dicembre e verrà riconosciuta dal mese di gennaio considerando 25 settimane anziché 40 per le scuole dell'infanzia non convenzionate e 19 settimane anziché 34 per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale.

DOTAZIONE ANNUA

Ad integrazione della dotazione settimanale è garantita, ad ogni alunno, una dotazione annua massima pari a n. 40 ore da utilizzarsi per:

- attività di programmazione, coordinamento e verifica con il personale scolastico e socio sanitario
- affiancamento nelle uscite didattiche, viaggi di istruzione, laboratori, stage e P.C.T.O.
- affiancamento durante lo svolgimento degli esami di qualifica e di stato
- affiancamento nella realizzazione di attività e progetti individualizzati previsti nel PEI.

La dotazione annua prevista per gli alunni certificati e/o trasferitisi da altro Comune ad anno scolastico avviato è pari a n. 20 ore.

La dotazione annua può essere utilizzata entro il mese di giugno e per le sole attività connesse al percorso scolastico.

DOTAZIONE ESTIVA

Nelle scuole in cui, entro il mese di luglio, vengono attivati centri ricreativi estivi con finalità ludico-ricreative viene riconosciuto un sostegno economico pari a

n. 90 ore complessive per ogni alunno minore in possesso dei requisiti di cui al presente atto che frequenti l'attività estiva.